

GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO GENERALE DI CONCERTAZIONE  
DEL 14 LUGLIO 2016

Il giorno 14 luglio 2016 alle ore 10.15 presso la sede della Direzione della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo Generale di Concertazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) "Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale di cui all'art. 84 della legge regionale 65/2014."
- 2) Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

DAMIANO MARRANO	CGIL
SILVIA GAMBACINI	ALLEANZA COOPERATIVE
ANDREA PRUNETI	COLDIRETTI
IURI PETRUCCI	CONFAGRI COLTURA
MARCO FAILONI	CIA

Presiede Vincenzo Ceccarelli Assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative.

**ASSESSORE CECCARELLI**

Introduce la riunione indicando di non ritenere necessaria l'illustrazione del testo del regolamento, che è stato abbastanza "metabolizzato" in una concertazione informale fatta recentemente sia dal suo Assessorato che da quello all'Agricoltura. Si tratta di un atto regolamentare che non era possibile approvare prima della modifica della legge regionale n. 65-2014, avvenuta proprio qualche giorno fa e da oggi entrata in vigore.

Prima di aprire la discussione, evidenzia che l'emanazione di questo regolamento è molto attesa, in relazione soprattutto ai progetti che vengono presentati nell'ambito del Piano di sviluppo rurale e quindi confida di presentarlo all'approvazione della Giunta nel mese di agosto o agli inizi di settembre p.v.

**MARCO FAILONI**                      CIA

Esprime apprezzamento per le modifiche alla legge regionale n. 65-2014 e per il fatto che a pochissimi giorni di distanza si sia colta l'urgenza di definire anche la parte del regolamento. Si sofferma su una questione che riveste a suo avviso un'importanza centrale, cioè sul discrimine tra i manufatti che sono realizzabili in Scia o in base all'ex art. 70 della legge regionale 65-2014 e quelli che invece sono realizzati con permesso a costruire. Osserva infatti che la formulazione del testo nella bozza del regolamento in esame, dà adito ad

un'interpretazione per cui fatta eccezione per le serre, tutto ciò che è "silos, tettoie, concimaie, strutture e manufatti per lo stoccaggio, combustibile..." va a finire nella parte permesso a costruire, contraddicendo così probabilmente lo spirito di semplificazione che ha ispirato la legge regionale n. 56-2014, che era proprio quella di rendere più semplici ed automatici alcuni meccanismi sui manufatti leggeri. Posizionare dei blocchi di cemento a terra per i silos non dovrebbe essere considerata a suo giudizio alla stregua di un ancoraggio a terra che comporta una modifica permanente dei suoli, conducendo ad un'interpretazione formale ed opinabile della normativa nazionale, così come stanno facendo alcuni comuni che appunto richiedono il permesso a costruire per i silos. Tanto più che per queste tipologie di manufatti le tecnologie permettono oggi di appoggiare un silos a dei "picchettoni" anziché utilizzare dei blocchi di cemento a terra. Aggiunge che ai fini del permesso a costruire il discrimine che stabilisce la legislazione nazionale è quello dell'ancoraggio a terra del manufatto che deve essere infisso stabilmente al suolo, di conseguenza la discriminante da valutare non è il tipo di manufatto, ma è il tipo di struttura e di ancoraggio posto in essere.

Conclude indicando che il testo dell'art 6 in tema di costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, dovrebbe avere una maggiore aderenza alla dicitura presente nell' art. 73 comma 5 della legge n.65-2014.

ANDREA PRUNETI                      COLDIRETTI

Ritiene che le osservazioni ed i dubbi espressi da Failoni siano significativi della difficoltà che le imprese agricole incontrano ad approcciare questi temi, in base alle esperienze finora fatte. Occorre fare lo sforzo di costruire con il regolamento uno strumento che consenta di superare una serie di problemi e soprattutto assicuri una applicazione corretta ed omogenea della legge regionale n. 65-2014 su tutto il territorio regionale.

Osserva che l'art. 3 al comma 1 quando indica che "non sono soggetti alla presentazione del programma aziendale i manufatti aziendali non temporanei, di tipologia diversa da quella individuata all'art. 2 comma 2", esprime chiaramente che un determinato manufatto, ad esempio la cisterna per il combustibile, rientra nell'art. 3 nella misura in cui non ha le caratteristiche di cui art.2 comma 2.

L'auspicio è che tale articolo venga applicato correttamente in base alla sua previsione letterale, diversamente da quanto è avvenuto in passato con la precedente legge. Per superare le difficoltà Coldiretti ha proposto delle puntualizzazioni al regolamento, che comunque passano in secondo piano rispetto all'esigenza che il regolamento sia approvato in tempi rapidi. Osserva tuttavia che qualora dovesse risultare necessario il regolamento si potrà in seguito cambiare con maggiore facilità rispetto ad una legge. Considera comunque meritevoli di nota le seguenti osservazioni di dettaglio:

- art. 4 comma 3 (Condizioni ulteriori per la realizzazione di nuove abitazioni rurali).

Qui si parla di zone svantaggiate, ma se ne parla in due modi diversi senza definire cosa sono queste zone svantaggiate. Si rende pertanto necessaria una puntualizzazione.

- art.14 (Disposizioni transitorie)

Si indica che i manufatti e le serre aventi le caratteristiche dell'art. 2 (temporanee) possono essere mantenuti previa presentazione della Scia, a condizione che "non sia trascorso il prescritto biennio dalla data di installazione". Non condivide l'apposizione di quest'ultimo inciso, che rischia di essere penalizzante per le aziende che hanno installato delle

serre a copertura temporanea, che sono manufatti suscettibili di essere autorizzati o giustificati con una Scia ai sensi della legge regionale n. 65 -2014.

Aggiunge che, ragionando in termini generali, non vede quale utilità ci sarebbe a costringere un'azienda a smontare una serra mobile, per rimontarla poi a distanza ravvicinata, in seguito alla presentazione di una Scia. Cosa che tra l'altro attualmente sarebbe difficilmente praticabile attesa la preoccupante situazione in cui versa in Toscana la floricoltura.

- art. 15 (Entrata in vigore ed abrogazioni)

Osserva che la prima parte del secondo comma dell'art.15 sembra affermare un principio che ha la sua logica e ragion d'essere:"dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni ivi contenute prevalgono sulle disposizioni regolamentari comunali eventualmente contrastanti ...". Questo principio sembra poi essere completamente contraddetto dall'inciso conclusivo del comma 2 dove si afferma che "Sono fatte salve le disposizioni regolamentari comunali più restrittive". Constata che purtroppo i regolamenti comunali sono pieni di disposizioni più restrittive. La formulazione gli appare quasi un modo di dire, per indicare che le cose sono destinate a restare come sono. A suo avviso va invece approntato un lavoro di rimessa in linea degli strumenti di pianificazione che sono stati inseriti nella legge regionale n. 65-2014. Si riferisce in particolare all'attuazione che va data all' articolo 69 che afferma che "Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui all'articolo 10, non possono contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende".

CINZIA GANDOLFI

FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Sulla questione posta da Pruneti sull'art. 15 fa presente che la disposizione non è stata introdotta ma era già presente nel regolamento precedente n. 5r del 9 febbraio 2007. Il testo si può perfezionare, ma ci si vuole riferire a disposizioni regolamentari non ad altre disposizioni urbanistiche, che non vengono pertanto intaccati dal regolamento regionale.

Il regolamento regionale infatti prevale sulla disposizione regolamentare comunale contrastante, ma non sulla disciplina urbanistica.

Sulla questione, di cui all' art 14, delle serre con copertura stagionale, ricorda che l'articolo ex 240 bis comma 1 della legge regionale n.65-2014, dava la possibilità di applicare tale normativa solo ai manufatti temporanei e non alle serre; tale disparità di trattamento è stata eliminata con le recenti modifiche normative alla legge regionale n.65-2014 che ha reintrodotta la diretta applicazione della legge regionale anche alle serre. Di conseguenza le serre temporanee per un periodo maggiore di due anni in base alla normativa vigente non si potevano fare. Per le serre a copertura stagionale esprime comunque la disponibilità a proseguire la riflessione per evitare il disagio che si è lamentato per l'imprenditore agricolo (smontaggio e nuova richiesta di installazione) e che giustamente si vuole cercare di evitare.

MARCO MINUCCI

FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Ricorda che la normativa precedente consentiva di tenere le serre fino a due anni, per cui l'azienda si trovava in regola se ogni due anni aveva fatto la prescritta comunicazione e il comune le aveva consentito il periodo di ulteriori due anni .

Il problema nasce invece per le serre che l'azienda ha dichiarato di tenere fino a due anni e per le quali sono passati più anni in assenza di comunicazione al comune. Infatti nel momento in

cui riceve la Scia il comune potrebbe legittimamente obiettare che la serra non ci doveva essere più.

SILVIA GAMBACINI ALLEANZA COOPERATIVE

Intervenendo a nome di Alleanza cooperative toscane esprime apprezzamento sia per l'approvazione delle modifiche alla legge regionale n.65/2014, che per la veloce stesura del regolamento oggi in discussione. Ritiene che rispetto ai punti ed alle questioni che sono stati rilevate da chi l'ha preceduta, si possano apportare delle modifiche che vadano nella direzione di una maggiore comprensione del testo, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti al suolo non soggetti al programma aziendale di cui all' art3, nonché al problema delle serre.

IURI PETRUCCI CONFAGRI COLTURA

Sull' art. 2, condivide le preoccupazioni che sono state espresse da Failoni e Pruneti per gli annessi e serre che sono soggette a permesso a costruire ed esprime la disponibilità di Confagricoltura a dare anche dei suggerimenti per riformulare meglio ed in tempi rapidi il testo, in modo da fugare diverse interpretazioni non confacenti con lo spirito che ha ispirato le modifiche alla legge regionale 65/2014. Aggiunge che l' art 2 comma 3, disciplinando l'installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni, indica che essa è soggetta a Scia, da presentare allo sportello unico del comune. Si chiede se al di là della formulazione lessicale, che potrebbe essere eventualmente modificata, il titolare dell'azienda agricola possa fare a meno di produrre una dichiarazione asseverata da parte di un tecnico, concernente il rispetto delle disposizioni del regolamento, in modo da metterlo in condizioni di procedere con modalità più snelle e agili. Confida pertanto che confermando l' attenzione e la sensibilità mostrate fino ad oggi dall' Assessorato si possano fare dei passi in avanti, anche per superare delle situazioni che sono importanti e rischiano di creare disagio agli agricoltori.

DAMIANO MARRANO CGIL

Senza entrare nel dettaglio delle questioni di merito del regolamento, del quale esprime un giudizio complessivamente positivo, intende manifestare la grande attenzione della Cgil alla tutela del suolo, che considera una premessa fondamentale per poter sviluppare le attività agricole.

Si sofferma poi sulle serre per indicare che in gran parte della Toscana si assiste oggi ad un loro forte sviluppo, come mostra ad esempio il montaggio di serre enormi avvenuto nel livornese, nei campi tra Venturina e Donoratico. Fa presente che al di là dei confronti contrattuali sindacali specifici, che certamente non mancheranno, è opportuno promuovere una forte attenzione sociale riguardo al rapporto di lavoro ed alle condizioni di lavoro nelle serre.

ASSESSORE CECCARELLI

Ringrazia gli intervenuti per i contributi offerti e invita a presentare, preferibilmente in forma congiunta, delle proposte di riformulazione dell'art. 3, dell'art. 14 e dell'art. 15 della bozza di regolamento.

Segnala che se le proposte verranno accettate vi sarà un comune gaudio, in caso contrario verranno comunque fornite le motivazioni del loro non accoglimento.

La riunione si conclude alle ore 11,20.

UP//